

COMUNE DI SEGONZANO

Fraz. Scancio, 64

38047 SEGONZANO (TN)

Verbale n. 5 del 14/07/2023

Parere su proposta di deliberazione avente ad oggetto: ARTICOLI 175 E 193 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025.

La sottoscritta Mariangela Sandri, Revisore unico dei conti, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 01 luglio 2021, in riferimento alla richiesta di approvazione della Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 rende il presente parere.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.";

Richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Vista la deliberazione nr. 7 di data 05/04/2023 con la quale il consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025.

Vista la proposta di deliberazione con la quale il Consiglio comunale sarà chiamato ad approvare il Rendiconto della gestione per l'anno 2022 dal quale risulta un avanzo di cassa pari ad € 536.661,75 ed un avanzo di amministrazione di € 1.767.085,36 così composto:

Parte accantonata (FCDE e altri fondi)	479.343,41
Parte vincolata	27.536,00
Parte destinata agli investimenti	0,00
Fondi non vincolati	1.260.205,95
TOTALE	1.767.085,36

Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili dei Servizi;

Visto l'art. 175 comma 8, il quale prevede che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'Ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

Visto l'art. 187, comma 2, del TUEL approvato con D.lgs. nr. 267 di data 18/08/2000, che dispone che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Dato atto che, ai fini dell'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione secondo l'ordine di priorità stabilito dall'art. 187 c.2 del D. Lgs 267/2000, allo stato attuale:

- non vi è la necessità di utilizzare l'avanzo libero per la copertura di debiti fuori bilancio;
- dalla verifica delle voci di bilancio, non emerge la necessità di adottare provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Verificato inoltre ai fini dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 187 c. 3 del D.Lgs 267/2000 che l'ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo entrate vincolate) e 222 (anticipazione di tesoreria);

Ricevuta la bozza di proposta di delibera da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale e i prospetti allegati con la quale vengono adottate le variazioni di assestamento generale e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2023- 2025;

Rilevato che:

per questa variazione al bilancio verrà applicato avanzo, risultante a seguito di approvazione del rendiconto 2022 come segue:

Descrizione	Importo rendiconto 2022	Importo utilizzato	Importo disponibile
Avanzo vincolato	27.536,00	0,00	27.536,00
Avanzo vincolato proventi beni gravati da uso civico	0,00	0,00	0,00
Avanzo destinato per spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Avanzo libero	1.260.205,95	77.770,00	1.182.435,95

i fondi assegnati dallo Stato, a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla emergenza/ristori COVID-19, non utilizzati nell'anno 2022, sono confluiti nell'avanzo di amministrazione – quota vincolata – per l'importo di € 27.536,00.= e saranno oggetto di regolazione finanziaria con lo Stato entro il mese di ottobre 2023.

allo stato attuale, non risulta necessario incrementare gli stanziamenti legati alle utenze dell'energia

elettrica e del gas in quanto risultano adeguati.

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;
Viste pertanto le variazioni di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai Responsabili dei Servizi, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (fondo di riserva di cassa) e il fondo crediti di dubbia esigibilità, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, del provvedimento in esame che qui di seguito si riassumono:

	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
PARTE CORRENTE	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
MAGGIORI ENTRATE	74.800,00		
MINORI SPESE	2.000,00	1.000,00	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI	76.800,00	1.000,00	-
MINORI ENTRATE			
MAGGIORI SPESE	76.800,00	1.000,00	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	76.800,00	1.000,00	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	-	-	-
PARTE CAPITALE	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	77.770,00		
MAGGIORI ENTRATE	29.172,00		
MINORI SPESE	-	-	-
TOTALE COMPONENTI POSITIVI	106.942,00	-	-
MINORI ENTRATE	10.000,00	-	-
MAGGIORI SPESE	96.942,00	-	-
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	106.942,00	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	-	-	-
PARTITE DI GIRO	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
MAGGIORI ENTRATE	0	0,00	0,00
MAGGIORI SPESE	0	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE DI GIRO			

Rilevato che dall'analisi relativa alle minori e maggiori entrate nonché delle maggiori e minori spese ad oggi prevedibili, non si rilevano al momento ipotesi di possibili squilibri di gestione, salvo il verificarsi di eventi eccezionali e/o imprevisti;

Che, come dimostrato nei prospetti allegati al provvedimento in esame, permane una situazione di

equilibrio di bilancio, sia per quanto riguarda la gestione di competenza, delle entrate e delle spese non ricorrenti, dei residui e di cassa, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari;

Visto che la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica, in particolare i commi 819, 820 e 821 prevedono che:

819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Che la variazione di assestamento generale in argomento non altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.lgs. 267/2000 e s.m.,

tutto ciò premesso, il sottoscritto Revisore dei Conti esprime, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) TUEL, parere favorevole all'adozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione indicata in oggetto, subordinandola alla preventiva approvazione del rendiconto 2022 nelle forme proposte in delibera.

Trento, 14/07/2023

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

(Dott.ssa Mariangela Sandri)

